

## Arbitrato irrituale, la fine!

*La riforma, riconoscendo esplicitamente l'arbitrato irrituale, lo affonda del tutto. Poco male.*

**Abbiamo l'arbitrato riformato**, in Italia, dal 2 marzo 2006.

Tutte le convenzioni di arbitrato, espressione utilizzata come titolo del Capo I delle nuove disposizioni (Decreto Legislativo 2 febbraio 2006 n. 40), in luogo della precedente espressione che prevedeva clausole compromissorie e compromessi, stipulate dal 2 marzo 2006 sono regolate dalle nuove norme. Per arbitrati sorti dopo il 2 marzo 2006, relativi a clausole compromissorie o compromessi stipulati prima di tale data, si applicano comunque le nuove norme, salvo però che per l'arbitrato irrituale.

Per questo tipo di arbitrato, infatti, nel caso di clausole sottoscritte anteriormente al 2 marzo 2006 si applicano le vecchie regole, e in particolare non sarà applicabile quanto disposto dall'art. 808 ter titolato appunto "Arbitrato irrituale". Le novità della riforma, relativamente all'arbitrato irrituale, riguardano due aspetti. Da una parte una certa qual regolamentazione, dall'altra una presunzione assoluta di preferenza per l'arbitrato irrituale.

Quanto alle regole, il legislatore si è limitato a richiedere anche per l'arbitrato irrituale la forma scritta (prima non era ritenuta necessaria, anche se invero pareva difficile ipotizzare arbitrati nati in base ad accordi verbali), pur anche se il contratto relativo era legittimamente stipulato oralmente, come, ad esempio, un contratto di locazione di durata infranovennale.

Abbiamo poi l'indicazione di cinque motivi di annullabilità, per il lodo, e precisamente:

- 1 - convenzione invalida o pronuncia "extra petita";
- 2 - nomina irregolare degli arbitri;
- 3 - incapacità di agire;
- 4 - abuso di mandato;
- 5 - mancata osservanza del contraddittorio.

Si tratta di una elencazione che in certi casi prevede quanto già la giurisprudenza richiamava; non è comunque una elencazione esaustiva, ben potendo sempre annullarsi il contratto per altri vizi, quali l'illiceità, la contrarietà a norme imperative, la mancata indicazione delle parti o della clausola compromissoria, l'errore, la violenza, il dolo.

Ma la cosa veramente dirompente, è l'aver cambiato la preferenza di fondo.

Dopo decine di sentenze pressoché univoche, da parte della Cassazione, che ci avevano abituati ad un atteggiamento di rifiuto, in buona sostanza, dell'arbitrato rituale da parte dei giudici, ovviamente in caso di clausole incerte, ove era sempre data preferenza all'arbitrato irrituale, ecco ora, proprio per legge, una previsione all'incontrario.

In caso di clausole non ben definite, non chiare, si applicherà la nuova norma, e quindi netta preferenza per l'arbitrato rituale. Ricordiamo come l'arbitrato irrituale sia considerato quale attività negoziale, con gli arbitri mandatari delle parti, e il lodo non ha effetto di sentenza, per le parti, ma solo di contratto.

In caso di non applicazione spontanea al dispositivo del lodo, necessità di intraprendere una azione giudiziaria presso il giudice competente di primo grado (Tribunale o Giudice di Pace), iniziando una azione per inadempimento contrattuale.

Il lodo di arbitrato rituale è invece una sentenza, ora immediatamente esecutiva nei confronti delle parti, soggetta ad *exequatur*. Si tratta di una procedura paragiurisdizionale, anche se la dottrina e soprattutto la giurisprudenza, dopo la recente sentenza di Cassazione del 3 agosto 2000 n. 527, hanno ritenuto di specificare che si tratta sempre di attività negoziale, per tutti e due gli arbitrati, anche se solo quello rituale può poi divenire esecutivo ex art. 825 c.p.c..

Sulla preferenza della giurisprudenza per l'arbitrato irrituale, in caso di incertezza, le sentenze sono numerosissime; tutte nello stesso senso, eccetto una soltanto, la n. 833 dell'1 febbraio 2000, che dà la preferenza per l'arbitrato rituale, in caso di incertezza.

Ma la riforma è intervenuta anche, nell'articolo 669 quinquies c.p.c. (Competenza in caso di clausola compromissoria, di compromesso o di pendenza del giudizio arbitrale). Si è chiarito che tale disposizione è applicabile anche all'arbitrato irrituale, come peraltro era stato inteso anche precedentemente, pur con qualche incertezza, mancando la specifica previsione che invece ora c'è.

Si tratta della richiesta di procedimento cautelare.

Ricordiamo infine, per curiosità, la strana cadenza undecennale delle riforme sull'arbitrato (1983, 1994 e 2005, come legge delega). Segnaliamo infine, per quanto concerne l'efficacia del lodo di arbitrato irrituale, come sia stato ritenuto che il lodo ben potrebbe essere autenticato, ed acquisire così l'efficacia di una sentenza esecutiva ex art. 474 c.p.c.. Sul punto, invero un po' controverso, sarà meglio attendere lo sviluppo del dibattito da parte degli studiosi.

In conclusione, l'arbitrato irrituale è da sconsigliare, da parte di un pratico: costa come quello rituale, e offre molto di meno (lodo = contratto e non sentenza). Spetterà al mondo professionale rafforzare definitivamente questo tipo di giudizio (che giudizio non è), tenuto conto che ne sono venute meno le motivazioni fiscali (del 1983, il lodo non depositato entro 5 giorni diventa inefficace, e deposito significava, come del resto ancor oggi significa, registrazione) e operativa (la gestione di un arbitrato irrituale è uguale a quella rituale), anche se la giurisprudenza accetta talvolta dei comportamenti più liberi sull'arbitrato irrituale. Ricordiamo comunque che l'arbitrato non è processo, e nemmeno brutta copia di un processo. E' giudizio, e come tale deve rimanere.

Giuseppe Rebecca\*  
(Ordine di Vicenza)

\* Già Presidente Commissione Arbitrato Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti